

**STUDIO LEGALE**  
Avv. SIMONA ELLI  
Via Torino 8 - 21013 Gallarate  
Telefono 0331 775020  
Fax 0331 772404

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

**Ricorso per la liquidazione del patrimonio  
ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012**

Nell'interesse di:

**Adriana NALESSO** (C.F. NLSDRN66C60I819T), nata a Somma Lombardo (VA) il 20 marzo 1966 ed ivi residente in Via Briante n. 170, rappresentata, assistita e difesa nel presente procedimento, in virtù di procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'**Avv. Simona Elli** (C.F. LLE SMN 66L70 L682P) del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata in 21013 – Gallarate (VA), Via Torino n. 8, presso lo Studio del professionista incaricato, con espressa autorizzazione alle notificazioni e comunicazioni via fax al n. 0331.772404 o via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata **simona.elli@busto.pecavvocati.it**.

- Ricorrente -

\* \* \*

*Oggetto: ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* Legge n. 3/2012.*

\* \* \*

**PREMESSO CHE**

- a. In data 12 aprile 2018 la sig.ra **Adriana Nalesso**, preso atto della propria situazione di sovraindebitamento, avanzava all'Organismo di Composizione della Crisi (di seguito, per brevità, anche "**OCC**"), istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Busto Arsizio, istanza per la nomina di un gestore della crisi (**doc. 22**).



- b. Con provvedimento datato 20 aprile 2018 (**doc. 23**), l'OCC incaricava il dott. Alessio Bianchi quale gestore della crisi da sovraindebitamento e, nel corso di alcuni incontri, la debitrice consegnava tutta la documentazione in proprio possesso utile al Professionista designato per la redazione della relazione particolareggiata prevista dall'art. 14 *ter* co. 3 Legge n. 3/2012, prodromica al deposito del presente ricorso.
- c. Il Professionista inviava la comunicazione di cui all'art. 14 *ter* comma 4 Legge n. 3/2012 all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali (**doc. 24**).
- d. La situazione economico patrimoniale e finanziaria della debitrice è rimasta invariata e la stessa non ha posto in atto alcuna condotta che potesse aggravarne il già precario stato di crisi.
- e. In data 27 giugno 2019 il dott. Bianchi consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 ed i relativi allegati, che vengono depositati unitamente al presente ricorso (**doc. 25**).
- f. La sig.ra Nalesso Adriana non si trova in alcuna delle situazioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio; più specificamente, l'istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla Legge n. 3/2012, né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai rimedi introdotti dalla Legge da ultimo citata (**doc. 25**).
- g. Parimenti, la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla presente procedura, così come risulta dalla visura protesti (**doc. 26**), dalla visura al PRA (**doc. 9**), dalla visura catastale (**doc. 27**), nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio (**doc. 2**).



Le suindicate circostanze sono state puntualmente verificate dall'OCC ed attestate nella relazione *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 (**doc. 25**).

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

\* \* \*

#### Sommario

1. CENNI STORICI.....	3
2. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO <i>EX ART. 7 CO. 2</i> <i>LETTERE A) E B) COME RICHIAMATO DALL'ART. 14 TER CO. 1 LEGGE N.</i> <i>3/2012.</i> ....	5
3. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO .....	6
4. SITUAZIONE PASSIVO .....	7
5. SITUAZIONE ATTIVO .....	9
5.1 DIRITTI SU BENI IMMOBILI .....	9
5.2 DIRITTI SU BENI MOBILI .....	10
5.3 ASSENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	11
6. ELENCO SPESE CORRENTI E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE.....	11
7. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO .....	12

\* \* \*

#### 1. CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui versa l'istante è stata determinata dal fallimento della Società "*Clamar S.a.s. di Gallivanone Marco & C*" (C.F. e P.IVA 01771540125) con sede in Somma Lombardo (VA), Via IV Novembre n. 58 (di seguito anche "*Clamar*"), dichiarato dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 8/2012 (**doc. 28**).

La debitrice ha rilasciato, in data 29/07/2006 e 07/04/2010, due fidejussioni in favore di Veneto Banca S.c.p.a. e Banca Intesa S.p.a. a garanzia delle



obbligazioni assunte dalla Società *in bonis* (**doc. 11** - all. 11 relazione OCC).

Le ragioni del rilascio delle suindicate garanzie vanno ricercate nel rapporto che legava la sig.ra Nalesso, rispettivamente, alla *Clamar*, della quale era socia accomandante (**doc. 4** - all. 4 relazione OCC), ed al sig. Marco Gallivanone, coniuge dell'odierna ricorrente e socio accomandatario della fallita (**doc. 3** - all. 3 relazione OCC).

Le garanzie in discorso venivano prestate al fine di garantire la continuità aziendale (la società impiegava nel 2010 n. 40 addetti, **doc. 4** - all. 4 relazione OCC), nonché per ragioni di solidarietà familiare, con la ragionevole prospettiva che la Società (debitore principale), superato un momento di crisi *transeunte*, potesse far fronte al rimborso dei finanziamenti erogati, attingendo a risorse proprie.

La messa in liquidazione della *Clamar* (29/09/2011), l'accesso alla procedura di concordato preventivo (c.p. 7/2011) e, da ultimo, l'intervenuto fallimento (03/02/2012, **doc. 28**), determinando la definitiva cessazione dell'attività aziendale, hanno precluso ogni possibilità di estinzione del debito da parte del debitore principale.

Il fallimento della Società e quello in proprio del sig. Marco Paolo Gallivanone, marito della sig.ra Nalesso, hanno avuto, come facilmente immaginabile, conseguenze dirompenti sulla vita della ricorrente e del proprio nucleo familiare, composto, altresì, da 2 figli (**doc. 3** - all. 3 relazione OCC).

Quale diretta conseguenza degli eventi sopra riassunti, la sig.ra Nalesso si è vista altresì impossibilitata a provvedere al regolare pagamento delle rate del mutuo fondiario erogato in data 30/12/1998 dalla Banca Popolare di Bergamo (**doc. 16** - all. 16 relazione OCC) per l'acquisto della casa familiare situata in Somma Lombardo, Via Villoresi n. 36/B.



Di riflesso, gli Istituti bancari, principali creditori della Società, hanno agito nei confronti del fideiussore, ottenendo i decreti ingiuntivi n. 971/2011 emesso dal Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna (**doc. 12 - all. 12 relazione OCC**) e n. 7327/2012 emesso dal Tribunale di Milano (**doc. 14 - all. 14 relazione OCC**), attivando innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, in forza dei suindicati titoli, le procedure esecutive immobiliari n. R.G.E. 268/2013 (quota immobile di Somma Lombardo, Via Villoresi n. 36/B) e n. R.G.E. 442/2013 (quota immobile di Somma Lombardo, Via Murè n. 13).

\* \* \*

**2. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 CO. 2 LETTERE A) E B) COME RICHIAMATO DALL'ART. 14 TER CO. 1 LEGGE N. 3/2012.**

La sig.ra Nalesso non versa in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio indicate dall'art. 7 co. 2 lett. a) e b) Legge n. 3/2012.

**La ricorrente, in quanto mera socia accomandante della *Clamar* (doc. 4 - all. 4 relazione OCC), non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla Legge n. 3/2012.**

Invero, l'art. 147 L.F. stabilisce che *“La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”*.

A norma dell'art. 2313 c.c., nell'ambito delle società in accomandita semplice, i soli **soci accomandatari** rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni della Società, salvo il disposto di cui all'art. 2320 c.c.



Nel caso di specie, la debitrice non ha contravvenuto al divieto di cui all'articolo da ultimo indicato, non avendo mai compiuto atti di gestione/amministrazione in nome e per conto della *Clamar*, circostanza che si evince *per tabulas* dal mancato fallimento in proprio della sig.ra Nalesso nell'ambito della procedura fallimentare n. 8/2012 radicata innanzi al Tribunale di Busto Arsizio (**doc. 28**).

**Parimenti, la ricorrente non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuna delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012.**

L'effettiva assenza delle suindicate cause ostative all'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio è stata compiutamente verificata ed attestata dall'OCC (p. 2 relazione OCC, **doc. 25**).

\* \* \*

### **3. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Sotto il profilo oggettivo, la condizione nella quale versa la ricorrente è tale da configurare una situazione di sovraindebitamento, consistente in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6 co. 2 lett. a) Legge n. 3/2012).

Dall'esame dei dati che verranno di seguito illustrati e dalla lettura della relazione dell'OCC, si può agevolmente rilevare come la debitrice non solo versi in uno stato di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ma si trovi, altresì, in una situazione economica di evidente sproporzione tra il monte debitorio, stimato in **Euro 892.221,70** (p. 6 relazione OCC, **doc. 25**), ed il patrimonio prontamente liquidabile, costituito sostanzialmente dalle sole retribuzioni da lavoro



dipendente, ammontanti ad Euro 1.464,00 mensili (**doc. 7 - all. 7 relazione OCC**).

Le quote di comproprietà detenute dalla sig.ra Nalesso sugli immobili siti in Somma Lombardo (VA) Via Villoresi n. 36/B e Via Murè n. 13, infatti, sono state fatte oggetto, da parte dei creditori muniti di fideiussione, di due procedure esecutive (R.G.E. n. 268/2013 e R.G.E. n. 442/2013, entrambe pendenti innanzi al Trib. di Busto Arsizio) ed i beni in discorso sono stati ambedue aggiudicati all'asta (p. 7 relazione OCC).

Il ricavato, stimabile, in via prudenziale, in Euro 70.000,00 circa (p. 7 e 8 relazione OCC, **doc. 25**), pur se acquisito all'odierna procedura e messo a disposizione dei creditori nell'ambito della liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012, non è tale da porre rimedio alla situazione di sproporzione tra il monte debitorio precedentemente indicato ed il patrimonio della debitrice.

\* \* \*

#### 4. SITUAZIONE PASSIVO

I creditori della ricorrente sono costituiti esclusivamente da Istituti di credito, così come attestato dall'elenco creditori depositato in atti e dal riepilogo contenuto nella seguente tabella (**doc. 30**).

**Tab. 1 – Elenco creditori ed ammontare del passivo.**

CREDITORE ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO	CESSIONARIA
VENETO BANCA S.C.P.A.	€ 171.126,09	FLAMINIA SPV S.R.L.
BANCA INTESA S.P.A.	€ 703.846,55	PENELOPE SPV S.R.L.
BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	€ 17.249,03	MAIOR SPV S.R.L.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 892.221,70</b>	



La situazione debitoria può imputarsi essenzialmente alle **fideiussioni** rilasciate in favore di **Veneto Banca S.c.p.a.** e **Banca Intesa S.p.a.** a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Società *Clamar*, poi fallita (**doc. 11, 12, 13, 14 e 15 - all. 11, 12, 13, 14 e 15 relazione OCC**).

La sig.ra Nalesso è altresì debitrice della **Banca Popolare di Bergamo S.p.a.** per l'ammontare residuo del **mutuo fondiario** erogato per l'acquisto della casa familiare situata in Somma Lombardo (VA), Via Villoresi n. 36/B (**doc. 16 - all. 16 relazione OCC**).

Pare opportuno ribadire come la ricorrente sia indirettamente coinvolta nel fallimento della società *Clamar* da essa garantita, sicché l'esposizione debitoria è, allo stato, solo indicativamente quantificabile in quanto dipendente dall'ammontare delle somme riconosciute e corrisposte ai creditori garantiti da fideiussione nell'ambito del fallimento n. 8/2012.

Dall'esame dello stato passivo del fallimento (**doc. 13 e 15 - all. 13 e 15 relazione OCC**) si evince, infatti, come alcuni dei creditori della sig.ra Nalesso siano stati ammessi al passivo fallimentare per i rispettivi crediti.

Pertanto, va precisato che le quote di debito indicate nel presente atto dovranno essere riviste a seguito dell'apertura della presente procedura, in funzione dei riparti parziali che verranno operati all'interno della procedura fallimentare anzidetta, al fine di tutelare la *par condicio creditorum*.

La relazione dell'OCC prodotta unitamente al presente ricorso contiene in allegato tutta la documentazione attestante la fonte delle obbligazioni e l'ammontare dei debiti gravanti sulla sig.ra Nalesso (**doc. 11, 12, 13, 14 e 15 - all. 11, 12, 13, 14 e 15 relazione OCC**).

Non sussistono, inoltre, debiti con lo Stato (**doc. 19 - all. 19 relazione OCC**); la ricorrente, infine, non risulta segnalata nel registro protesti (**doc. 26**), né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o





comunque inerenti atti posti in essere in frode ai creditori (**doc. 2 - all. 2** relazione OCC).

**I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano ad Euro 892.221,70 (doc. 30).**

Come già anticipato, la sig.ra Nelesso è attualmente coinv olta in due procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi all'intestato Tribunale e, più precisamente, R.G.E. n. 268/2013 e R.G.E. n. 442/2013, legate alla posizione di garante assunta dalla debitrice con riferimento alle obbligazioni contratte dalla *Clamar*.

\* \* \*

## **5. SITUAZIONE ATTIVO**

### **5.1 DIRITTI SU BENI IMMOBILI**

La sig.ra Nalesso risultava essere proprietaria, nelle diverse quote specificate, dei seguenti beni immobili (**doc. 31**):

- Piena proprietà per la quota di  $\frac{1}{4}$  e nuda proprietà per la quota di  $\frac{1}{4}$  di villa singola della superficie commerciale di 116,60 mq sita in Somma Lombardo (Va) via Murè n.13 con identificazione catastale: foglio 9 particella 12897, sezione urbana SO, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita euro 355,06; foglio 9 particella 16851 sub.1 sezione urbana SO, categoria C/2, classe 6, consistenza 8 mq., rendita € 12.39; foglio 9 particella 16851 sub.2, sezione urbana SO, categoria C/2, classe 6, consistenza 7 mq., rendita euro 10,85; foglio 9 particella 16851 sub.3, sezione urbana SO, categoria C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita euro 47,00=.
- Piena proprietà per la quota di  $\frac{1}{2}$  di abitazione sita in Somma Lombardo Via Villoresi n.36/B con identificazione catastale: foglio 14 sezione urbana SO, particella 10506, sub.7, Categoria A/2, classe 5, consistenza



6,5 vani, rendita euro 671,39=.

L'immobile di Somma Lombardo, Via Villoresi n. 36/B è stato sottoposto ad esecuzione nell'ambito della procedura R.G.E. n. 268/2013 Trib. di Busto Arsizio, ed aggiudicato all'asta al prezzo di Euro 174.000,00 (**doc. 32**), sicché il bene non si trova attualmente nel possesso e nella disponibilità della sig.ra Nalesso.

L'immobile di Somma Lombardo, Via Murè n. 13 è stato sottoposto ad esecuzione nell'ambito della procedura R.G.E. n. 442/2013 ed aggiudicato al prezzo di Euro 49.252,00 (**doc. 32**), sicché il bene non si trova attualmente nel possesso e nella disponibilità della sig.ra Nalesso.

Il ricavato delle vendite sopra indicate non è stato ancora distribuito ai creditori, sicché si ritiene che gli importi corrispondenti ai diritti vantati su tali beni dalla debitrice debbano essere acquisiti alla presente procedura di liquidazione e, nell'ambito della stessa, ripartiti tra i creditori.

## 5.2 DIRITTI SU BENI MOBILI

Dalle visure e dalle ricerche effettuate, la ricorrente **non risulta titolare di alcun bene mobile registrato (doc. 9 - all. 9 relazione OCC).**

Attualmente la sig.ra Nalesso svolge attività di lavoro **dipendente a tempo indeterminato** presso la società Emmeproject S.r.l. (**doc. 6 e 7 - all. 6 e 7 relazione OCC**), ove percepisce una retribuzione di Euro 1.464,00 mensili (importo calcolato tenendo conto della quota di tredicesima e di quattordicesima erogati a luglio e dicembre), come si evince dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi depositate (**doc. 33**).

La debitrice è inoltre titolare del **rapporto di c/c n. 2003** acceso presso Banca Creval S.p.a., recante un saldo alla data del 09 aprile 2019 di Euro 1.236,03 (**doc. 10 - all. 10 relazione OCC**) ed utilizzato dalla sig.ra Nalesso per le necessità di vita quotidiane.



Per quanto concerne il c/c n. 2003, sul quale il datore di lavoro procede all'accredito mensile della retribuzione, la debitrice formula istanza a norma dell'art. 14 *quinques* lett. e) Legge n. 3/2012 affinché il Giudice adito consenta alla sig.ra Nalesso di operarvi, nei limiti strettamente necessari per far fronte alle proprie necessità di sostentamento, autorizzando sin d'ora un prelievo massimo mensile di Euro 1.000,00 o comunque di importo tale da garantire l'accantonamento di Euro 400,00 mensili in favore della procedura. Si chiede, altresì, che il Giudice adito voglia autorizzare l'utilizzo, nei limiti sopra indicati, dei seguenti strumenti: *bancomat, home banking* e libretto di assegni.

\* \* \*

### 5.3 ASSENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La sig.ra Nalesso non ha effettuato atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, come verificato dal Professionista incaricato (p. 2 relazione OCC).

La dismissione del patrimonio immobiliare ad essa riconducibile ha avuto luogo nell'ambito delle due procedure esecutive sopra indicate, pendenti innanzi al Tribunale di Busto Arsizio (**doc. 32**) ed attivate dai creditori della Società e, pertanto, non può essere considerata espressione di una volontà della debitrice di porre in essere atti in frode ai creditori.

\* \* \*

### 6. ELENCO SPESE CORRENTI E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 9 co. 2 Legge n. 3/2012, la sig.ra Nalesso ha redatto l'elenco delle spese correnti necessarie al suo mantenimento e a quello della propria famiglia (n. 4 componenti), stimandone l'ammontare complessivo in Euro 23.073,00 annui (**doc. 21 – all. 21 relazione OCC**).



La debitrice, in ossequio agli obblighi di solidarietà familiare e nel rispetto delle norme del codice civile, concorre nella misura del 50% al sostenimento di tali spese, con un esborso totale di circa 12.550,00 Euro annui (**doc. 21 - all. 21 relazione OCC**).

Il nucleo familiare della debitrice è composto dal sig. Marco Paolo Gallivanone (marito) e dai due figli, Matteo - di anni 26 - e Simone - di anni 22 (**doc. 3 - all. 3 relazione OCC**).

Simone frequenta con profitto un corso di studi universitari e non ha quindi raggiunto l'indipendenza economica, essendo totalmente a carico dei propri genitori.

Matteo, nonostante eserciti un'attività imprenditoriale, non partecipa direttamente alle spese familiari, pur provvedendo a quelle necessarie al proprio sostentamento. Va evidenziato, in ogni caso, come Matteo abbia soccorso la propria famiglia in un momento di oggettiva necessità, mettendo a disposizione dei genitori e del fratello, a titolo gratuito, la propria casa di abitazione, con ciò concorrendo indirettamente ai bisogni della famiglia.

Le spese elencate dalla debitrice appaiono essere quelle tipiche, per importo e genere, di una normale famiglia e sono connesse, perlopiù, al pagamento di utenze (gas, elettricità, telefono, acqua, riscaldamento) e alle esigenze del figlio Simone.

Gli acquisti di vestiario sono limitati ai periodi di saldo ed ammontano ad Euro 670 circa l'anno.

Residuano spese mediche, spese per il mantenimento di due animali domestici (cane e gatto) e spese generiche per un ammontare su base annua, singolarmente considerato, di modesta entità.

\* \* \*

## **7. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**



La sig.ra Nalesso è decisa a porre fine al proprio stato di sovraindebitamento formulando istanza di liquidazione del proprio patrimonio a norma dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012, facendo propria la proposta di liquidazione ed il piano di riparto ipotizzato dal Professionista nella relazione allegata (**doc. 25**).

In sintesi, la debitrice pone a disposizione della procedura l'importo di Euro 400,00 mensili (pari al 28% circa della propria retribuzione netta mensile) per una durata di cinque anni dalla data di apertura della liquidazione, oltre alla giacenza presente sul c/c n. 2003 acceso presso Banca Creval S.p.a. alla data del 09 aprile 2019 (Euro 1.236,03).

A tali importi dovrà essere sommato il ricavato ottenuto dalle vendite all'asta dei beni immobili nell'ambito delle procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Busto Arsizio.

Il totale delle entrate derivanti dalla procedura di liquidazione in discorso sarebbe quindi pari ad Euro 95.236,00 circa (p. 8 relazione OCC).

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura ed i tempi necessari per la nomina, nel rispetto del disposto di cui all'art. 15 co. 8 Legge n. 3/2012, la ricorrente ha raccolto la disponibilità del dott. Alessio Bianchi (C.F. BNC LSS 84L05 E514W) con Studio in Milano, Via Locatelli n. 4, già gestore della crisi, a ricoprire, altresì, la carica di liquidatore nell'ambito della presente procedura, con un costo preventivato in Euro 1.268,80 complessivi (p. 8 relazione OCC).

\* \* \*

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, la sig.ra Adriana Nalesso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che l'III.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012,



Voglia ammettere la sottoscritta alla procedura di liquidazione del patrimonio per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e, per l'effetto:

- **dichiarare** aperta la procedura di liquidazione di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012;
- **consentire** alla sig.ra Nalesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 *ter* co. 6 lett. b) e 14 *quinquies* lett. e) ed f) Legge 3/2012, di operare sul c/c n. 2003 acceso presso Banca Creval S.p.a. nei limiti strettamente necessari a far fronte alle proprie necessità di sostentamento ed a quelle della famiglia, **autorizzando** sin d'ora un prelievo massimo mensile di Euro 1.000,00 o comunque di importo tale da assicurare l'accantonamento di Euro 400,00 mensili in favore della procedura; si chiede, altresì, che il Giudice adito voglia autorizzare l'utilizzo, nei limiti sopra indicati, dei seguenti strumenti: bancomat, home banking e libretto di assegni.
- **nominare** a tal fine un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. n. 267/1942, da individuarsi preferibilmente nella persona del dott. Alessio Bianchi (C.F. BNC LSS 84L05 E514W) con Studio in Milano, Via Locatelli n. 4, già facente funzioni di gestore della crisi;
- **disporre**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* co. 2 della Legge n. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, l'improcedibilità delle azioni esecutive in essere e, in particolare, delle procedure esecutive iscritte a R.G.E. n. 268/2013 e n. 442/2013 presso il Tribunale di Busto Arsizio;
- **stabilire** idonee forme di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto, se del caso **ordinando** la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;



Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

Si producono:

1. copia Decreto cron. 8688/2018 del 19/09/2018 R.G. 5557/2018 (all. 1 relazione OCC);
2. copia del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale (all. 2 relazione OCC);
3. copia certificato di matrimonio e stato di famiglia, copia documento di identità (all. 3 relazione OCC);
4. copia visura camerale Clamar S.a.s. (all. 4 relazione OCC);
5. Dati della Procedura fallimento Clamar Sas e il socio Gallivanone Marco (all. 5 relazione OCC);
6. copia visura camerale Emmeproject S.r.l. (all. 6 relazione OCC);
7. copia cedolini paga (all. 7 relazione OCC);
8. copia visura Registro Imprese Signora Adriana Nalessio (all. 8 relazione OCC);
9. copia visura Pra (all. 9 relazione OCC);
10. copia saldo conto corrente n.000000002003 presso la Banca Credito Valtellinese S.c.p.a. (all. 10 relazione OCC);
11. copia fideiussioni (all. 11 relazione OCC);
12. copia decreto ingiuntivo n. 971/2011 emesso dal Tribunale di Treviso Sez. distaccata di Montebelluna (all. 12 relazione OCC);
13. copia stato passivo fallimento Clamar Sas (all. 13 relazione OCC);
14. copia decreto ingiuntivo n. 7327/2012 emesso dal Tribunale di Milano (all. 14 relazione OCC);
15. copia stato passivo fallimento Clamar Sas (all. 15 relazione OCC);
16. copia atto di precetto e atto di mutuo fondiario Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (all. 16 relazione OCC);
17. copia comunicazione Banca D'Italia (all. 17 relazione OCC);



18. copia Comunicazione Prelios Credit Servicing S.p.a. (all. 18 relazione OCC);
19. copia comunicazione Agenzia delle Entrate Riscossione (all. 19 relazione OCC);
20. copia certificazione unica relativa all'anno di imposta 2018 (all. 20 relazione OCC);
21. prospetto delle spese correnti annue sig.ra Nalesso (all. 21 relazione OCC);
22. copia istanza per la nomina di un gestore della crisi datata 12 aprile 2018;
23. copia provvedimento datato 20 aprile 2018 recante nomina del dott. Alessio Bianchi quale gestore della crisi;
24. copia comunicazione trasmessa dal Professionista a norma dell'art. 14 *ter* co. 4 Legge n. 3/2012;
25. copia relazione particolareggiata redatta dal Professionista a norma dell'art. 14 *ter* co. 3 Legge n. 3/2012;
26. copia visura protesti Nalesso Adriana;
27. copia visura catastale Nalesso Adriana;
28. copia sentenza fallimento *Clamar* n. 8/2012 Tribunale di Busto Arsizio;
29. copia certificato di residenza Nalesso Adriana;
30. elenco creditori Nalesso Adriana e somme dovute;
31. copia perizie di stima redatte nell'ambito delle esecuzioni immobiliari iscritte a R.G.E. n. 268/2013 e R.G.E. 442/2013 del Tribunale di Busto Arsizio;
32. copia decreti di trasferimento immobili procedure esecutive iscritte a R.G.E. n. 268/2013 e R.G.E. 442/2013 del Tribunale di Busto Arsizio;
33. copia dichiarazioni dei redditi Nalesso Adriana relative agli ultimi 3 anni;
34. inventario beni Nalesso Adriana recante specifiche indicazioni sul





possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

\* \* \*

### **Dichiarazione di valore della controversia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento, trattandosi di processo di volontaria giurisdizione, è assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura fissa pari ad **Euro 98,00**.

Con osservanza.

Gallarate, 14 ottobre 2019.

Avv. Simona Elli

